

Codice A1902A

D.D. 8 novembre 2016, n. 691

**Art 14 L.R. 1/2009. D.G.R. n. 40 - 6243 del 2/08/2013. Domanda di riconoscimento di "Eccellenza Artigiana". Non accoglimento.**

Vista la Legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 - Testo Unico in materia di artigianato e s.m.i.

Vista la D.G.R. n. 40 – 6243 del 2/08/2013 avente ad oggetto "Art. 14 L.R. 1/2009 e s.m.i.: Eccellenza artigiana. Definizione delle procedure per la selezione delle imprese in possesso dei requisiti previsti dai Disciplinari di produzione e per il conferimento dell'Eccellenza artigiana. Modalità tecniche dell'annotazione in visura.";

effettuata l'istruttoria relativa alla domanda per il riconoscimento di "Eccellenza artigiana" per il settore Conservazione e restauro in edilizia presentata dalla ditta ROYAL DI LUCA CODURI, con sede in TORINO;

visto il Disciplinare per il settore Conservazione e restauro in edilizia che all'art. 3 "Requisiti" prevede:

Il riconoscimento di Impresa dell'Eccellenza Artigiana è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, previsti dal presente disciplinare, da parte dell'imprenditore artigiano. I requisiti tecnico professionali sono i seguenti:

A) almeno 6 anni di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con svolgimento di lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia nel decennio antecedente la richiesta di riconoscimento di eccellenza, in qualità di titolare/socio d'impresa;

oppure

B) almeno 4 anni consecutivi di iscrizione all'Albo delle imprese immediatamente antecedenti la richiesta di riconoscimento di Eccellenza, in qualità di titolare/socio di impresa, con svolgimento nel predetto periodo di lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia

e

almeno 3 anni di attività avente per oggetto lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia svolte in qualità di lavoratore dipendente, di familiare coadiuvante o sotto forma di collaborazioni come dalle norme di legge;

oppure

C) almeno 5 anni consecutivi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane immediatamente antecedenti la richiesta di riconoscimento di Eccellenza, in qualità di titolare/socio di impresa, con svolgimento nel predetto periodo di lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia

e

Diploma di scuola media superiore attinente al settore (es. Liceo artistico, geometra, perito edile, ecc.) o corsi di formazione specialistica organizzati nell'ultimo triennio da Enti/Associazioni regolarmente riconosciuti

oppure

D) almeno 4 anni consecutivi di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane immediatamente antecedenti la richiesta di riconoscimento di Eccellenza, in qualità di titolare/socio di impresa, con svolgimento nel predetto periodo di lavorazioni attinenti la conservazione e il restauro in edilizia

e

Diploma di laurea attinente al settore (ad es. laurea di architettura, lettere con indirizzo di restauro, laurea in Beni culturali, ecc.)

La ditta richiedente risulta iscritta all'artigianato soltanto dal 07/09/2011 per l'attività di "Posa in opera di pavimenti in cemento e non". Pur considerando il conseguimento da parte del titolare dell'impresa del Diploma di "Ragioniere e perito commerciale" e di laurea in "Scienze della Comunicazione" indirizzo in comunicazione ed organizzazione, non risulta soddisfatto il requisito di esperienza nel settore come richiesto dal Disciplinare. I componenti della commissione del settore Conservazione e restauro in edilizia hanno ritenuto di suggerire all'impresa di ripresentare la domanda una volta maturato il requisito temporale di annotazione nella sezione artigianato per tale settore.

Vista la nota prot. 17176/A1902A del 26/10/2016 di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda inviata ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. a mezzo pec in data 26/10/2016;

preso atto che nel termine di 10 giorni previsti la ditta non ha presentato ulteriore documentazione né inviato osservazioni;

ritenuto pertanto di non dover accogliere la domanda presentata dalla ditta ROYAL DI LUCA CODURI per le motivazioni sopra indicate;

Tutto ciò premesso,

#### LA DIRIGENTE

visto il D.lgs 165/2001;  
vista la L.R. 23/2008;  
vista la L.R. 1/2009 e s.m.i.,  
vista la D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013,  
visto il Regolamento regionale approvato con DPGR 15/01/2001, n. 1/r

#### DETERMINA

Di non accogliere la domanda di riconoscimento di Eccellenza artigiana presentata dalla ditta ROYAL DI LUCA CODURI con sede in Torino, n. rea TO - 1119817 per le motivazioni indicate in premessa, in quanto non risulta documentato il possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di produzione del settore Conservazione e restauro in edilizia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'Artigianato entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 29 comma 1 lett. c) della L.R. 1/2009 e s.m.i. e della D.G.R. n. 40-6243 del 2/08/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. Non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.

La Dirigente  
Alessandra SEMINI